



**DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PER PICCOLI TRATTENIMENTI
IN ESERCIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE**

(Articoli n. 69 e 71 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;
articolo n. 19 Legge 7 agosto 1990 n. 241)

Al Comune di MINERBE (VR)

Il sottoscritto

nato a _____ prov. VR Il
di professione esercente pubblico esercizio
residente in MINERBE prov.VR Via _____ N
Codice fiscale _____

, ovvero nella sua qualità di Titolare

e, come tale, in rappresentanza della propria Ditta individuale

con sede legale in Minerbe (VR) via _____

codice fiscale -P.IVA _____

capitale sociale € _____ iscritta in data al n.--

del registro delle società _____

autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali
oppure

domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata
oppure

ISCRITTO al registro imprese della Camera di commercio di _____ al n. _____

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 69 del TULPS e 19 Legge 241/90

L'inizio attività per piccoli spettacoli e trattenimenti in esercizio pubblico per:

Serata di

DALLE ORE

ALLE ORE

da effettuarsi nel Pubblico Esercizio ubicato in MINERBE
Capoluogo Via _____ n.
tipologia bar ristorante a mezzo **CONCERTINO**

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara:

➤ che l'attività rientra tra quelle previste dal D.M. 19.08.1996 art. 1 c. 2;

➤ che l'attività rispetta quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16 aprile 1999 n. 215 (regolamento di attuazione dell'articolo 3 comma 1 lettera h della Legge 26.10.95 n. 447), recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 comma 1 dello stesso decreto;

➤ che la disposizione del locale non viene modificata in termini di attrezzature (sedie e tavoli) rispetto a quella normale;

➤ di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità Le autorizzazioni devono

essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione).

➤ di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell'articolo 12 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Che NON SARANNO AMMESSE NEL LOCALE PIU' DI CENTO PERSONE

ovvero

di non avere figli

di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola

di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola

➤ di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione;

➤ ai fini antimafia, che sul conto della società/ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati:

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO NASCITA	RESIDENZA

Allega alla presente:

Copia del permesso SIAE per spettacoli e trattenimenti

Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente

(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell'addetto al ricevimento del Comune di _____-)

Informativa ai sensi dell'articolo 10 L. 31.12.1996 n. 675 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

MINERBE, lì

IL DICHIARANTE

* La firma è apposta in mia presenza

➤ **Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente dichiarazione di inizio attività di piccoli trattenimenti in PE della somministrazione, si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico:**

Cognome e nome o denominazione

Telefono

PICCOLI TRATTENIMENTI PRESSO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO

L'effettuazione delle piccole attività di spettacolo e trattenimento è soggetta a preventiva comunicazione al competente Servizio Comunale, da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite.

Definizione dei piccoli trattenimenti

- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.**
- 2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, comma 2, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.**
- 3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:**
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;**
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.**
- 4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni riportate di seguito**
- 5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:**
 - a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;**
 - b) il locale sia dotato del prescritto collaudo di agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. .**

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1. è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;**
- 2. l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;**
- 3. il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;**

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti, qualora comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni (Legge n.447/1995, L.R. n.15/2001, D.P.C.M. 14.11.1997) non può superare il limite di 20 (venti) giornate nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrono almeno 7 (sette) giorni ed il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a 2 (due) nello stesso mese., oltre alla serata del 31 dicembre;

L'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa, come meglio specificata nel periodo precedente, (quali, a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni similari) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell'arco di 365 giorni.

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

- 1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle**

caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 20 e 21, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di collaudo di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

- I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
- Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata.
- Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96